II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee

(COM(88) 513 def.

(Presentata dalla Commissione il 4 ottobre 1988)

(88/C 267/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che le attività future e i programmi specifici di ricerca del CCR esigono una profonda ristrutturazione del Centro, che implica l'apporto di competenze adeguate;

considerando che tale ristrutturazione deve effettuarsi senza aumentare l'organico e che il numero dei collocamenti a riposo è del tutto insufficiente per poter procedere alle assunzioni necessarie per il conseguimento dei nuovi obiettivi del Centro;

considerando che affinché la ristrutturazione e la realizzazione dei nuovi obiettivi del Centro non siano ostacolati dall'inadeguatezza delle competenze del suo personale, occorre adottare provvedimenti speciali in materia di cessazione definitiva del servizio;

considerando che tali provvedimenti speciali potrebbero rivelarsi inefficaci se per la loro applicazione fosse richiesto in ogni singolo caso il consenso preliminare dei funzionari interessati e che, in quanto sono dettati dall'interesse del servizio, essi devono poter avere carattere vincolante e non essere subordinati a tale consenso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'interesse del servizio la Commissione è autorizzata, fino al 31 dicembre 1989, ad adottare alle condizioni specificate dal presente regolamento provvedimenti di cessazione definitiva del servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, in appresso denominato «statuto», nei confronti dei funzionari in posizione di attività o di comando, dei gradi diversi da A 1 e A 2, che abbiano raggiunto l'età di 50 anni ed abbiano maturato almeno 10 anni di servizio, retribuiti a carico degli stanziamenti di ricerce e d'investimento e facenti parte dell'organico del Centro comune di ricerca.

2. I funzionari dell'insieme delle categorie ai quali tali provvedimenti sono applicabili non possono superare il numero di 100.

Articolo 2

1. La Commissione, previa consultazione della commissione paritetica che sente l'interessato qualora questi lo richieda, fissa l'elenco dei funzionari ai quali si applicano i provvedimenti di cui all'articolo 1.

2. La Commissione accoglie in ogni caso le eventuali domande di cessazione definitiva del servizio nel quadro del presente regolamento dei funzionari che abbiano compiuto l'età di 60 anni.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 1 e al paragrafo 1 del presente articolo non rivestono carattere disciplinare.

Articolo 3

1. L'ex funzionario cui sia stato applicato il provvedimento previsto dall'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio,

quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennita deve essere liquidata

2 Il beneficio dell'indennita cessa, al piu tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario raggiunge l'eta di 65 anni e, in ogni caso, allorche l'interessato, prima di questa eta, soddisfi alle condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianita

L'ex funzionario e allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianita, che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui e stata versata per l'ultima volta l'indennita

3 All'indennita di cui al paragrafo 1 e applicato il coefficiente correttore fissato ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, per il paese situato all'interno o all'esterno della Comunita in cui il beneficiario comprova di aver stabilito la sua residenza

Se il beneficiario dell'indennita fissa la sua residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennita e pari a 100

L'indennita e espressa in franchi belgi Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorche viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, conformemente al secondo comma

L'indennita pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parita di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto

4 L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue nuove funzioni viene dedotto dall'indennita di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennita, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennita A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3

Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi risultanti dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta

L'interessato e tenuto a fornire tutte le prove scritte che possono essere richieste ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che puo modificare i suoi diritti all'indennita

5 Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti al beneficiario dell'indennita di cui al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in virtu di disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorita amministrativa competente, e stata affidata la custodia dei figli, l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennita

6 Il beneficiario dell'indennita ha diritto, per se stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, fermo restando che versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennita di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare

7 Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennita, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianita, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purche durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio, il massimo della pensione non puo superare l'importo massimo previsto dall'articolo 77, secondo comma dello statuto Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto e dell'articolo 108 dell'ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio

8 Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario deceduto allorche era beneficiario dell'indennita mensile di cui al paragrafo 1 ha diritto, purche coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso la Commissione, ad una pensione di reversibilita pari al 60 % della pensione di anzianita di cui avrebbe beneficiato l'ex funzionario se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'eta, pretendervi al momento del decesso

L'importo della pensione di reversibilita di cui al primo comma non puo essere inferiore agli importi previsti dall'articolo 79, secondo comma dello statuto Tuttavia, l'importo di tale pensione non puo in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianita cui l'ex funzionario avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, esauriti i diritti alla succitata indennita fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianita

La condizione di anteriorita del matrimonio prescritta al primo comma cade se da un matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione del servizio sono nati uno o piu figli, purche il coniuge superstite provveda o abbia provveduto ai bisogni di questi figli

Cio vale anche quando il decesso dell'ex funzionario sia dovuto ad una delle circostanze previste dall'articolo 17, secondo comma, in fine, dell'allegato VIII dello statuto

9. In caso di decesso di un ex funzionario beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'allegato VII, articolo 2, dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste dell'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto, nonché dell'allegato VIII, articolo 21 dello statuto.

10. Per l'applicazione dell'articolo 107 dello statuto nonché dell'articolo 102, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il caso del funzionario cui sia stato applicato il provvedimento di cui all'articolo 1 è assimilato a quello del funzionario rimasto in servizio fino all'età di 65 anni, purché continui a versare il contributo durante il periodo di riscossione dell'indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*